



STATUTO A.S.D. MYVOLLEY

INDICE

Art. 2	Scopi.....	2
Art. 3	Organi dell'Associazione e loro funzionamento.....	3
Art. 5	Quota associativa	4
Art. 6	Categorie di soci	4
	Diritti dei soci	4
	Doveri dei soci.....	5
	Sostenitori	5
Art. 7	Durata.....	5
Art. 9	Decadenza dei soci	6
Art. 10	Organi.....	7
Art. 11	Assemblea dei soci	7
Art. 12	Incompatibilità ed esclusioni.....	9
Art. 13	Presidente	9
Art. 14	Il Presidente onorario	10
Art. 15	Vicepresidente	10
Art. 16	Consiglio Direttivo.....	10
Art. 17	Bilancio.....	11
Art. 18	Segretario.....	11
Art. 19	Decadenza degli organi associativi.....	11
Art. 20	Obblighi di comunicazione	12
Art. 21	Clausola compromissoria	12
Art. 22	Norma di rinvio	12
Art. 23	Scioglimento.....	12



Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "MyVolley Associazione Sportiva Dilettantistica" (acronimo A.S.D. MyVolley).

L'Associazione ha la sede legale in Bareggio (MI).

L'Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia, quali sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali la quale è retta dal seguente statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopi

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:

- a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica;
- b) organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione della pallavolo e medesime discipline;
- c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori nelle discipline sportive praticate;
- d) indire corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- e) svolgere iniziative culturali, ludico e ricreative finalizzate a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa;
- f) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
- g) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
- h) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.



L'Associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della pallavolo, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIPAV, di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, e di altre E.P.S. (Enti di Promozione dello Sport) riconosciute dal CONI, del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza. Si impegna inoltre ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

In generale potrà svolgere ogni attività che contribuisca al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Art. 3 Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di consulenti esterni.

Il funzionamento della società è retto da un regolamento interno, in cui sono specificate le mansioni affidate ai soci e i modi in cui svolgerle a cui tutti dovranno attenersi per adempiere pienamente agli scopi societarie.

Art. 4 Domanda di ammissione

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda scritta.

La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere in forma scritta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, potrà altresì delegare ad un proprio membro il potere di ratificare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta.

Le comunicazioni di diniego o ammissione devono essere recapitate in forma cartacea (lettera, fax) oppure in forma elettronica (posta elettronica).



L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, ne consegue che in caso di genitori separati, sarà necessaria la firma di entrambi oppure la dichiarazione rilasciata ad un genitore riportante il consenso dell'altro.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 5 Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 6 Categorie di soci

Possono essere associate tutte le persone fisiche anche non cittadine o residenti, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'Associazione, a mezzo del legale rappresentante.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

- **soci fondatori:** sono le persone intervenute nell'atto costitutivo
- **soci ordinari:** sono coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda

Diritti dei soci

Tutti i soci godono del diritto di:

- elettorato attivo e passivo;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede sociale;



- ai soci verranno rimborsate le spese effettuate per attività svolte in conto dell'Associazione, solo se autorizzate precedentemente e documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e dal Regolamento interno.

Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti:

- a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo;

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa determinata successivamente dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso.

Sostenitori

Il Consiglio Direttivo può nominare dei **sostenitori dell'Associazione** coloro che non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione. In qualità di Sostenitori non potranno far parte persone che siano state espulse dall'associazione

Art. 7 Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 8 Risorse economiche e finanziarie e patrimonio dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali ed eventuali contributi straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
- donazioni ed erogazioni liberali;
- lasciti testamentari;
- contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e raccolte pubbliche di fondi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;



- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Le entrate dell'Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente Statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Art. 9 Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni volontarie
- espulsione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando:

- è inadempiente nel pagamento della quota associativa
- sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti
- siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo
- atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati
- atteggiamenti volutamente volti al danneggiamento dell'Associazione

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 10 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Vicepresidente
- il Segretario.

Art. 11 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci che hanno versato regolarmente la quota associativa.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente dell'Associazione.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

La funzione di Segretario di seduta viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Ove necessario il Presidente nomina due scrutatori.

La convocazione dell'Assemblea generale dovrà avvenire mediante avviso da affiggersi all'interno della sede legale, o eventuale sede opportuna (es. palestra) almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora (sia della prima che della seconda convocazione) e degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali, effettuate mediante l'utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma precedente: e- mail , sito internet istituzionale, sms, ecc..

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario di seduta e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.



L'Assemblea si riunisce **in via ordinaria** almeno una volta all'anno:

- entro il 28 ottobre, per l'approvazione dei bilanci
 - a. L'anno finanziario inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
(Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato)
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario
- ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- concorre alla definizione degli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- approva il regolamento interno;
- nomina per elezione a scrutinio segreto e con due distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo.
- esamina e delibera gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea dei soci si riunisce **in via straordinaria** su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, indirizzata al Consiglio Direttivo i quali devono indicare l'argomento della riunione.

In questo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Qualora per due sedute consecutive non dovesse esserci la maggioranza assoluta, le modifiche allo Statuto potranno essere approvate in una terza seduta con la maggioranza relativa dei presenti.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria si potranno tenere con modalità on line solo per validi e sopraggiunti motivi di causa maggiore dettati anche da circostanze eccezionali.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.



In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente **E** del Consiglio Direttivo:

- in caso di assenza o impedimento del Presidente, la stessa sarà presieduta dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo.
- In caso non ci fossero queste condizioni, la maggioranza dei soci presenti designerà un socio a riguardo.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo stabiliscono, in caso di impossibilità di quest'ultimi, l'eventuale delegato tra i soci, definiscono le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni.

Art. 12 Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza;
- coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente.

Art. 13 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni e rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente dura in carica fino a decadenza per rinnovo del Consiglio Direttivo, revoca, dimissioni o decesso.

Il Presidente può delegare mansioni al Vicepresidente.



Art. 14 Il Presidente onorario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra persone che si sono distinte per particolari meriti personali, professionali, istituzionali.

La durata della carica è fino a revoca, dimissioni o decesso.

Il Presidente onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi.

Al Presidente onorario deve essere comunicata la convocazione del Consiglio Direttivo con l'ordine del giorno in discussione.

Art. 15 Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione viene eletto dal Presidente e dai Consiglieri tra i membri stessi del Consiglio Direttivo, solitamente nel corso della prima convocazione del nuovo organismo eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'Associazione che lo presiede, il Vicepresidente, tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea), il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina dilettantistica dell'attività sportiva pallavolistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.



Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 17 Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 18 Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 19 Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il diretto interessato per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente "Art. 15 Vicepresidente".



Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 20 Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV unitamente a copia del verbale.

Art. 21 Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a. r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Bareggio e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Art. 22 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Art. 23 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto a enti affini, alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.



Data approvazione

28/02/2021

il Presidente ASD MyVolley *IVAN ANARUCCI*

Luca Anarucci



Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Filippo Girotti, 47 20010 Bareggio
C.F. e P.IVA 07058440962
Tel. +39 02 36547681